



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

### **Le principali novità della riforma costituzionale**

In sintesi, le principali novità della riforma costituzionale, approvata in prima lettura dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'8 agosto 2014, che reca norme per il superamento del bicameralismo paritario nonché una rivisitazione del Titolo V della Costituzione in merito alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

**Composizione del Senato** - Il Senato cessa di essere organo elettivo popolare diretto e diviene organo elettivo di secondo grado, composto, al massimo, da cento membri. Novantacinque senatori sono eletti, con metodo proporzionale, dai consigli regionali e delle province autonome: settantaquattro tra i propri componenti, in misura proporzionale rispetto alla popolazione regionale, ventuno fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione potrà avere meno di due senatori. Cinque senatori sono invece nominabili dal Presidente della Repubblica, per un mandato di sette anni non rinnovabile.

La durata del mandato senatoriale coincide con quella del mandato di sindaco o di consigliere regionale di ciascun membro del Senato.

**Funzioni delle Camere** - La relazione fiduciaria con il Governo è affidata in via esclusiva alla Camera dei deputati. La funzione legislativa non viene esercitata collettivamente dalle due Camere, così come previsto attualmente dall'art. 70 della Carta. L'esercizio paritario della funzione legislativa permane solo per un ristretto novero di leggi (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare; alcune leggi ordinamentali per gli enti territoriali; leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; approvazione della legge europea, leggi in materia di diritti della famiglia e tutela della salute). Per le altre leggi, l'esame del Senato diviene solo eventuale (deciso entro un breve termine di dieci giorni su richiesta di un terzo dei componenti) e si conclude con l'approvazione di «proposte» di modifiche; l'approvazione definitiva è presso la Camera dei deputati. In alcuni casi, è prevista una procedura rinforzata che consente alla Camera di respingere le modifiche proposte dal Senato solo a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale.

Nel procedimento legislativo si introduce un istituto che consente al Governo di chiedere alla Camera di votare entro sessanta giorni un disegno di legge essenziale per l'attuazione del programma. Sono escluse dall'applicazione di tale istituto le leggi bicamerali, le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate.

Oltre a concorrere alla funzione legislativa, nei termini accennati, il Senato esercita la funzione di raccordo tra l'UE, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche e concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

La riforma costituzionale contiene inoltre altre disposizioni, quali, in tema di decreti-legge, la previsione di vincoli di contenuto; in tema di legittimità, il ricorso preventivo alla Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge elettorale.

**Titolo V-** È modificata la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Infatti, viene riconfigurato il catalogo delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, sopprimendo, altresì, la competenza concorrente. È prevista l'esclusione dalle funzioni dei titolari di organi di governo delle Regioni e degli enti locali in caso di grave dissesto finanziario. Viene modificata la disposizione che prevede l'attribuzione di forme di autonomia differenziate, subordinando il conferimento di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario al requisito dell'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Lo Stato, inoltre, potrà esercitare una «clausola di supremazia» verso le Regioni a tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale intervenendo con legge anche in materie ad esso non riservate.

Sono posti limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. I rimborsi a favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali sono eliminati.

**Referendum-** Le firme necessarie per la richiesta di referendum restano 500mila, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. In caso si arrivi a 800mila firme tale quorum, invece, si abbassa alla maggioranza dei votanti dell'ultima tornata elettorale. Si introduce, infine, una riserva di legge per disciplinare i referendum propositivi e d'indirizzo. Per le leggi di iniziativa popolare il requisito di 50 mila firme necessarie per la presentazione è elevato a 150mila.

**Elezione Capo dello Stato-** È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello Stato, ma senza delegati regionali e cambiano i quorum: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e, dall'ottavo, la maggioranza assoluta.

**Soppressione di enti.** Si prevede la soppressione del CNEL e della previsione costituzionale delle Province.